



COMUNE

DI

POLLA

PROVINCIA SALERNO

**REGOLAMENTO
DI ISTITUZIONE
DELL'ALBO
COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. _008_ DEL 12.02.2014)

Art. 1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale di Polla, consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio culturale, sociale ed umano costituito dall'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità pollese, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.

Forte di questa convinzione, il Comune di Polla riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto Comunale, in particolare dall'art. 28 all'art. 32, nonché delle norme legislative in materia.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 29 "Associazionismo" del vigente Statuto Comunale di Polla.

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni senza scopo di lucro e ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 3 – Articolazione

L'albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione Cultura, Turismo: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, della produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, nonché la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e delle tradizioni.
- Sezione Educativa, Sportiva e Ricreativa: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone.
- Sezioni Socio Assistenziale Sanitaria: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà e il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.
- Sezione Ambiente, Territorio, Impegno civile e Culti religiosi: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e dei culti religiosi. Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del

senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini.

Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare una o più Sezioni tematiche in cui essere iscritte.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

- siano regolarmente costituite in forma pubblica o privata;
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;
- siano presenti, operanti e con sede sul territorio comunale e/o che dimostrino di aver svolto nell'anno solare precedente la loro attività nell'ambito comunale;
- svolgano attività esclusivamente riconducibili ad almeno una delle Sezioni indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- dimostrino il reimpiego degli eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi dell'associazione ed il perseguimento di finalità di interesse generale;
- non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale riconducibili alle finalità del presente Regolamento.

Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 5 – Domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione all'Albo (allegato "modulo A") indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice con firma del legale rappresentante dell'associazione richiedente, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa e negli allegati. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto oppure presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- copia dell'atto costitutivo (redatto in forma pubblica o privata), dello statuto sociale e dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- dichiarazione del legale rappresentante circa il numero dei soci nell'anno solare precedente;
- relazione sull'attività svolta (tipologia, finalità, etc.), escluso per quelle di nuova costituzione;
- bilancio finanziario o, in alternativa, rendiconto economico con relativa documentazione giustificativa allegata, escluso per quelle di nuova costituzione;
- indirizzo PEC da utilizzarsi in tutte le comunicazioni con il Comune.

Art. 6 – Iscrizione

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con atto della Giunta Comunale entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti da parte del Responsabile del Servizio Istruzione – Cultura – Tempo Libero e Sport.

L'Albo delle Associazioni viene pubblicato all'Albo Pretorio ed inserito nel sito internet istituzionale del Comune, tramite una apposita scheda descrittiva relativa all'Associazione.

Il predetto termine di 45 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione, verrà comunicato alle associazioni richiedenti, tramite posta certificata, il provvedimento di iscrizione ovvero l'eventuale provvedimento di diniego motivato.

Art. 7– Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le Associazioni devono compilare e presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno una apposita richiesta, come da allegato "modulo B" corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto (solo in presenza di modifiche);
- b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi (solo in presenza di modifiche);
- c) numero dei soci (solo in presenza di modifiche);
- d) eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune;
- e) bilancio o in alternativa rendiconto economico.
- f) breve relazione sull'attività svolta negli ultimi dodici mesi (tipologia, finalità);

La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale.

La cancellazione di un'associazione dall'Albo Comunale avviene su comunicazione scritta da parte dell'associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale; la cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle associazioni interessate qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 4.

L'associazione cancellata dall'Albo Comunale per qualunque dei sopra elencati motivi può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di 12 mesi dalla cancellazione.

Art. 8 – Diritti delle Associazioni

Ai sensi dell'art. 30 Comma 1 dello Statuto comunale, ciascuna associazione iscritta all'Albo ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organi della Consulta delle Associazioni di cui al successivo art. 14.

I pareri non vincolanti devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

Art. 9 - Contributi alle associazioni

Il comune può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni iscritte all'Albo comunale, a titolo di contributi in natura, locali e attrezzature comunali.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 10 - Convenzioni

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

Art. 11 – Obbligo delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto economico, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.e s.m.i.

Art. 12 – Patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune di Polla viene disciplinata da apposito regolamento in cui vengono stabiliti le modalità ed i criteri.

Art. 13 - Pubblicità

Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

Il Comune cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali e contributi in servizi.

Art. 14 - Consulta delle Associazioni

Il Comune promuove ed istituisce la Consulta delle Associazioni ai sensi dell'art. 29 Comma 6 dello Statuto Comunale al fine di:

- favorire il raccordo fra le associazioni registrate all'Albo e l'istituzione pubblica;
- mantenere vivo il collegamento, la conoscenza e l'informazione reciproca sulle attività delle associazioni iscritte all'Albo;
- promuovere attività e progetti comuni inerenti ai settori in cui ogni associazione opera.

La Consulta ha la facoltà di nominare, di volta in volta, una associazione che faccia da coordinamento per i vari eventi sul territorio.

La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa.

L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale per:

- a. accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- b. il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
- c. l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- d. l'inserimento, in appositi spazi, nel sito web del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:

scheda informativa

calendario annuale delle manifestazioni

singole iniziative di interesse generale

e. stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Sono organi della Consulta: l'assemblea, il presidente, il vicepresidente e il segretario.

Sono membri di diritto della Consulta delle Associazioni il Sindaco e tre consiglieri comunali, due indicati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare, i quali parteciperanno alle sedute dell'assemblea della Consulta senza diritto di voto.

Le Associazioni iscritte all'Albo istituito con il presente Regolamento sono di diritto membri della Consulta.

Alla Consulta è demandata l'adozione di un proprio regolamento che ne disciplini l'organizzazione interna ed il funzionamento nonché le elezioni dei propri organi.

Le Associazioni, per il tramite della Consulta, hanno l'obbligo di trasmettere al Comune il programma delle manifestazioni previste per il periodo estivo entro il 30 aprile di ogni anno e per il periodo invernale (compreso Carnevale) entro il 31 ottobre dello stesso anno, al fine di consentire al Comune di esprimere le necessarie autorizzazioni.

Art. 15- Norma transitoria

In fase di prima attuazione del presente Regolamento le iscrizioni all'Albo Comunale delle Associazioni dovranno avvenire a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico nel quale saranno indicati i termini di presentazione delle domande.

L'avviso verrà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune ed all'Albo Pretorio on-line.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.